

# Il ruolo delle Società scientifiche alla luce della nuova legge sulla responsabilità professionale



**Antonio Correra**  
**AORN Santobono**  
**Pausilipon Napoli**  
**Commissione**  
**rischio clinico**  
**SIP**

art 3, comma 1, legge 8 novembre  
2012, n. 189 "balduzzi"

- "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività **si attiene a linee guida e buone pratiche** accreditate dalla comunità scientifica **non risponde penalmente per colpa lieve.**
- Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo".

# LEGGE 8 marzo 2017, n. 24

Disposizioni in materia di **sicurezza delle cure e della persona assistita**, nonché' in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.  
(GU n.64 del 17 / 3 / 2017)

**Vigente al: 1 4 2017**

# Art. 1

## Sicurezza delle cure in sanita

La sicurezza delle cure e' parte costitutiva del diritto alla salute

Si realizza mediante la prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie

Alle attivita' di prevenzione del rischio e' tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.



Ministero della Salute

governo clinico



sicurezza dei pazienti

## Sicurezza dei pazienti

E' un ambito molto complesso che si compone di una gamma di attività logicamente interconnesse che possono essere raggruppate in 5 grandi categorie:

1. Monitoraggio ed analisi degli eventi avversi
2. Stesura ed implementazione di raccomandazioni
3. Formazione
4. Coinvolgimento degli stakeholder
5. Aspetti medico legali ed assicurativi

## Monitoraggio degli Eventi Sentinella

**Fornire a tutte le aziende sanitarie una modalità univoca di sorveglianza e gestione degli eventi sentinella sul territorio nazionale a garanzia dei livelli essenziali di assistenza e sicurezza**

## Art. 5

### Buone pratiche clinico assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida

Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie si attengono alle raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco

## Art. 6 Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria

«Art. 590 sexies (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario).

Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto».



## Art. 15

# Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilita' sanitaria

1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilita' sanitaria, l'autorita' giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o piu' specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento,
2. Negli albi dei consulenti devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina.

# Art. 16

I verbali e gli atti conseguenti all'attività di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell'ambito di procedimenti giudiziari

Regione Toscana - Centro Gestione Rischio Clinico

I quaderni delle campagne per la  
sicurezza del paziente

# SCHEDA TERAPEUTICA UNICA

The image shows a medical form titled "SCHEDA TERAPEUTICA UNICA". The form is partially visible, showing a grid structure with columns and rows. A label "Reparto" is visible on the right side of the grid. The form is overlaid on a background of a blue gradient with a repeating watermark logo of the Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS).

# PROGETTO «ZERO TOLLERANCE PRESCRIBING»

PEDIATRIC INTENSIVE CARE GROUP/ASSOCIATION OF  
PEDIATRIC EMERGENCY MEDICINE, REDUCTION IN  
PRESCRIPTION AND ADMINISTRATION ERRORS ON PEDIATRIC  
INTENSIVE CARE WITH "ZERO-TOLERANCE PRESCRIBING",  
R BOOTH, D DARBY, E STURGESS, A TABERNER-STOKES, A

PETROS, M PETERS



# CHECKLIST DI SALA OPERATORIA

Check list di sicurezza del paziente chirurgico

RUOLI

1. Preparazione all'intervento

Identificazione del paziente

Nome	_____	Data intervento	_____
Cognome	_____	Letto	n° _____
Sesso	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> Portatore pacemaker	
Data nascita	____/____/____	<input type="checkbox"/> Portatore protesi anca	
Lingua (opz)	_____	Religione (opz)	_____

PRECEDENTE

C I

Check list di sicurezza del paziente chirurgico

RUOLI

1. Preparazione all'intervento


Identificazione del paziente

Nome	_____	Data	____/____/____	h _____	: _____
Cognome	_____	Reparto	_____		
Sesso	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F				
Data nascita	____/____/____				
Lingua (opz)	_____	Religione (opz)	_____		

NUOVA

C I

ATTI preoperatori





# PREVENZIONE DELLE CADUTE IN PEDIATRIA

## RISCHIO DI CADUTA




DA APPLICARE AL LETTO DEL PAZIENTE E  
SULLA DOCUMENTAZIONE CLINICA

MATERIALE INFORMATIVO PER I GENITORI



CARD DI IDENTIFICAZIONE DEL PAZIENTE



DA APPLICARE ALLA LAVAGNA DI RÉPARTO

Ministero della Salute  
Decreto 02 agosto 2017

Elenco delle società scientifiche

(G.U. Serie Generale , n. 186 del 10 agosto 2017)

- E' istituito presso il Ministero della salute l'elenco delle società scientifiche
- Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le società scientifiche presentano l'istanza di iscrizione



## Art. 2

### Le Società devono essere in possesso dei seguenti requisiti

- rilevanza di carattere nazionale, con sezione ovvero rappresentanza in almeno dodici regioni
- rappresentatività di almeno il 30% dei professionisti nella specializzazione
- atto costitutivo redatto per atto pubblico e statuto
- Specificare che non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati o che, comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale